

Allegato A

Atto integrativo dell'Allegato 2.2 del PROTOCOLLO D'INTESA

L'anno 2018 il giorno 21 del mese di Dicembre presso la sede della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, sita in Piazza Pitti 1 a Firenze, si sono riuniti i Soggetti interessati alla stipula dell'atto aggiuntivo, integrativo e di rinnovo del Protocollo d'Intesa denominato: **"Individuazione e modalità di occupazione di suolo pubblico e semplificazione delle procedure autorizzative nell'ambito del Comune di Firenze, ai fini della tutela del pubblico patrimonio culturale tutelato ai sensi dell'art.12 comma 1, con riferimento all'art.10 comma 4 lett. g del DLgs. 42/2004 e ss.mm.ii."**

Soggetti firmatari:

- Soprintendente Dott. Andrea Pessina, Dirigente con effetto dall'11 luglio 2016 della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, con sede a Firenze Palazzo Pitti, costituita a seguito della riorganizzazione del MiBACT di cui al D.M 23/01/2016.
- Dott.ssa Cecilia Del Re, nominata il 17/02/2017, Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Firenze con sede in Piazza Signoria 1, CF 01307110484 .

PREMESSE:

Vista la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo in data 9 Gennaio 2018 e dell'atto integrativo all'Allegato 2.2 del Protocollo d'Intesa in data 26 Febbraio 2018, ed in particolare la decisione inerente la nuova istruttoria in sede di Conferenza per Piazza della Repubblica per quanto riguarda le installazioni realizzate come da progetto unitario approvato dalla Commissione Suolo Pubblico nella seduta del 16 novembre 2011 e non oggetto di variante allo stesso approvata dalla Commissione Suolo Pubblico nella seduta del 6 novembre 2012;

Ritenuto nel merito di riconsiderare la decisione assunta, in quanto con la cantierizzazione della Piazza dovuta al restauro del selciato stradale, che ha fatto oltremodo rinvenire importanti ritrovamenti storici, gli esercenti presenti nella piazza hanno subito un calo di lavoro e appare dunque inopportuno al momento richiedere agli stessi interventi tecnici sui manufatti che necessiterebbero senz'altro di rilevanti risorse economiche a carico degli esercenti;

Rilevato altresì il contesto d'insieme e la conformazione di Piazza della Repubblica, nonché l'importanza ed il valore storico-monumentale della stessa, valore che appare oggi fortemente alterato e non percepibile a causa dell'estensione delle installazioni, nonché delle loro dimensioni e caratteristiche, così da ritenere necessario -al fine di tutelare tali valori- considerare esaurita e non più rinnovabile qualsiasi occupazione di tipologia D nella medesima Piazza, allo scadere del quinquennio relativo al rilascio dei titoli concessori in corso e fissato dalla vigente normativa alla data del 14 marzo 2023, e che dunque, anche in considerazione della giurisprudenza del Tribunale amministrativo sul tema, che invita a tenere in debito conto gli investimenti effettuati dai privati in relazione alle modifiche chieste dagli enti firmatari del presente Protocollo, appare inopportuno - in prospettiva del cambio di struttura a cui dovranno attenersi alla scadenza della concessione - far investire adesso gli esercenti su modifiche alle strutture attuali che comporterebbero nuove spese;

Stabilita la necessità, per quanto afferisce gli elementi illuminanti e riscaldanti presenti nelle occupazioni ricadenti nelle aree di competenza della Soprintendenza, di sottoporre, entro sei mesi dall'approvazione del presente atto, nuove e diverse soluzioni progettuali corrispondenti al criterio di riduzione al minimo dell'impatto visivo di tali elementi, soluzioni che dovranno essere presentate sia dai soggetti già in possesso di un titolo concessorio, rilasciato in data antecedente all'approvazione del presente atto, sia da coloro che hanno fatto richiesta di titolo entro il 31

Cecilia Del Re
[Signature]

maggio 2018, ma per i quali è ancora in corso di istruttoria la domanda. Nel caso in cui fossero già stati rilasciati titoli è fatto obbligo procedere alla presentazione di un nuovo elaborato tecnico con una soluzione progettuale diversa da quella presente nel titolo in possesso e corrispondente al criterio di riduzione al minimo dell'impatto visivo;

Stabilito altresì che, per le occupazioni ricadenti nelle aree di interesse del parere della Soprintendenza, la ringhiera dei manufatti possa essere di un'altezza maggiore di 0,90 m da terra qualora si tratti di una struttura già concessa; mentre nei casi di interventi che a qualsiasi titolo dovessero essere apportati alle strutture esistenti, è fatto obbligo di provvedere anche all'adeguamento dell'altezza della ringhiera e di riportare la misura della stessa a 0,90 m da terra;

Tutto ciò premesso, le amministrazioni firmatarie convengono di integrare l'allegato 2.2. con le decisioni di seguito riportate:

1. Per quanto riguarda **Piazza della Repubblica**, si conviene di non richiedere agli esercenti alcun intervento tecnico sui manufatti presenti fino allo scadere dei titoli concessori in corso, termine fissato dalla vigente normativa alla data del 14 marzo 2023. Le parti convengono che, dopo tale data, si dovrà però considerare esaurita, non più rinnovabile né concedibile qualsiasi occupazione di tipologia D nella medesima Piazza.
2. Per quanto riguarda gli **elementi illuminanti e riscaldanti** delle occupazioni presenti nelle aree per le quali è richiesto il parere della Soprintendenza, si conviene che, entro sei mesi dall'approvazione del presente atto, dovranno essere presentate nuove e diverse soluzioni progettuali corrispondenti al criterio di riduzione al minimo dell'impatto visivo di tali elementi. Tali soluzioni dovranno essere presentate sia dai soggetti già in possesso di un titolo concessorio, rilasciato in data antecedente all'approvazione del presente atto, sia dai soggetti che hanno fatto richiesta di titolo entro il 31 maggio 2018, ma per i quali è ancora in corso di istruttoria la domanda. Nel caso in cui fossero già stati rilasciati titoli, è fatto obbligo procedere alla presentazione di un nuovo elaborato tecnico con una soluzione progettuale diversa da quella presente nel titolo in possesso e corrispondente al criterio di riduzione al minimo dell'impatto visivo.
3. Per quanto riguarda **le ringhiere delle occupazioni** ricadenti nelle aree per le quali è richiesto il parere della Soprintendenza, fino e non oltre lo scadere della concessione, le ringhiere dei manufatti possono essere di un'altezza maggiore di 0,90 m da terra qualora si tratti di strutture già concesse ed in essere; mentre nel caso di nuovi interventi o di interventi che a qualsiasi titolo dovessero essere apportati su strutture già esistenti, è fatto obbligo di provvedere anche all'adeguamento dell'altezza della ringhiera che dovrà essere di 0,90 m da terra.

Letto, approvato e sottoscritto.

21 Dicembre 2018

Firma delle Parti

IL SOPRINTENDENTE

Dott. Andrea Pessina

L'ASSESSORE

Dott.ssa Cecilia Del Re